



DL Recovery

Misure in tema di Credito e Finanza

Nota di Aggiornamento

Gennaio 2022

Lo scorso 31 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (cd. "DL Recovery"), convertito dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Di seguito si riporta una sintesi delle misure in tema di credito e finanza contenute nel Decreto.

1. Sezione speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI (art. 2)

Ai fini dell'attuazione della linea progettuale "Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI, Misura M1C3, investimento 4.2.4, del PNRR), il DL Recovery prevede l'istituzione di una "Sezione speciale Turismo" del Fondo di Garanzia per le PMI per la concessione di garanzie sui finanziamenti concessi alle imprese turistiche¹ e ai giovani fino ai 35 anni che intendono avviare un'attività turistica per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore. Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agriturismo, le garanzie sono concesse ai giovani fino a 40 anni. Per la sezione è stata prevista una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni per il 2022, 100 milioni per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

In particolare, le garanzie sono concesse su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti: i) a titolo gratuito; ii) per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro; iii) a imprese con un numero di dipendenti fino a 499; iv) con le stesse percentuali di copertura previste dalla disciplina emergenziale di cui al DL Liquidità (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione).

Dopo la scadenza della disciplina emergenziale (a partire dal 1° luglio 2022), la percentuale di copertura è stabilita nella misura massima del 70% (80% per la riassicurazione), con possibilità di integrazione da parte di Regioni ed enti locali fino all'80% (90% per la riassicurazione).

Riguardo a tale ultimo aspetto, Confindustria ha segnalato che un abbassamento della percentuale di copertura a partire dal 1° luglio 2022 renderebbe la sezione speciale meno attrattiva della disciplina ordinaria del Fondo prevista per le operazioni di investimento, vanificandone di fatto l'efficacia. Sarebbe stato invece opportuno potenziare la sezione,

¹ Le imprese a cui possono essere concesse le garanzie della "Sezione speciale Turismo" del Fondo di Garanzia PMI sono quelle elencate nell'articolo 1, comma 4, del DL Recovery, ossia: imprese alberghiere, strutture agrituristiche, strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici (inclusi i parchi acquatici e faunistici). Tra le imprese beneficiarie delle garanzie rientrano, altresì, le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle sopraelencate attività imprenditoriali.

alzando l'importo massimo garantito a 10 milioni di euro e prevedendo percentuali di copertura pari al massimo consentito dal Temporary Framework per tutto il periodo di vigenza dello stesso, così da sostenere uno dei settori più colpiti dalla pandemia.

In sede di conversione è stato inoltre previsto che, nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistico-ricettive ed è stata integrata la composizione del Consiglio di gestione del Fondo con un membro designato dal Ministero del Turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico-ricettive. Tali modifiche non sono ancora operative.

2. Fondo per gli investimenti nel settore turistico (art. 3)

In attuazione del PNRR (con specifico riferimento alla linea progettuale “Fondo rotativo imprese - FRI per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, Misura M1C3, intervento 4.2.5, a cui sono destinati 180 milioni di euro), il DL Recovery prevede l'istituzione di un Fondo per gli investimenti nel settore turistico, che potrà concedere (oltre a contributi diretti alla spesa) finanziamenti agevolati di durata fino a 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi, finalizzati alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500mila euro e non superiore a 10 milioni di euro da realizzare entro il 31 dicembre 2025.

I finanziamenti saranno concessi a valere sulle risorse del FRI (che prevede la concessione di prestiti a tasso agevolato, da parte di CDP), a cui possono essere abbinati finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

È inoltre previsto che i finanziamenti potranno essere assistiti dalla garanzia di SACE che potrà essere concessa a condizioni di mercato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del DL Liquidità. Per l'attuazione dell'operatività a mercato di SACE si è in attesa dell'emanazione di un decreto del MEF, di concerto con il MAECI e il MISE, che Confindustria sta sollecitando da tempo.

Per la disciplina dell'operatività del Fondo per gli investimenti nel settore turistico è attesa anche l'emanazione di un decreto attuativo del Ministero del Turismo di concerto con il MEF.

3. Fondo ripresa resilienza Italia (art. 8)

Il DL Recovery prevede la costituzione di un fondo di fondi denominato “Fondo ripresa resilienza Italia”, la cui gestione è affidata alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con una dotazione pari a 772 milioni di euro per il 2021. Nell'ambito del PNRR, il Fondo sarà finalizzato all'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati – Fondo dei Fondi della BEI – M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) – M1C3 intervento 4.2.3.

La dotazione del Fondo è così ripartita: 500 milioni di euro per il settore del turismo, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica; 272 milioni di euro per i piani urbani integrati.

Il Fondo potrà investire in altri fondi (fondi di credito, di equity o di garanzia) in relazione agli ambiti di rilevanza del PNRR.

Il DL Recovery prevedeva anche la sottoscrizione di un accordo di finanziamento tra la BEI e il MEF per la creazione del Fondo, volto a definire modalità e criteri di gestione delle risorse da parte della BEI, le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i compiti e i poteri del Comitato per gli investimenti (presieduto da un rappresentante del MEF e composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo, che sarà istituito con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze), nonché i settori target in cui investire. L'accordo è stato sottoscritto il 23 dicembre 2021.

In base a quanto previsto, la BEI veicolerà le risorse alle imprese tramite intermediari finanziari da selezionare con manifestazione di pubblico interesse.

Con le risorse destinate al settore turistico potranno essere finanziati progetti a supporto delle priorità strategiche condivise con il Ministero del Turismo, volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta. Gli investimenti previsti comprenderanno, inoltre, interventi volti a potenziare la digitalizzazione delle imprese che operano nel settore.

Con le risorse destinate ai piani urbani integrati potranno essere concessi finanziamenti a supporto delle priorità strategiche condivise con il Ministero dell'Interno, necessari ai promotori privati, anche attraverso strutture in partenariato pubblico pubblico-privato (PPP), per sviluppare investimenti tesi al miglioramento delle aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, permettendo la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili.

È inoltre previsto che una quota del Fondo, nel limite del 5 per cento dei prestiti e del 7 per cento degli investimenti in equity e quasi-equity erogati ai destinatari finali, possa essere destinata agli oneri di gestione.

4. Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito (art. 19 ter)

In sede di conversione è stato introdotto nel testo del Decreto un regime sanzionatorio relativo alla violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito, precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo.

L'importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è fissato a 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione per cui non viene accettato il pagamento con carte di credito o di debito. Non è invece previsto il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

5. Pagamenti dei debiti commerciali della pubblica amministrazione (art. 9, comma 2)

Il DL Recovery introduce alcune disposizioni contabili di modifica alla disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, al fine di agevolare l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. Nel PNRR tale aspetto è inserito tra le riforme abilitanti da raggiungere nel quarto trimestre 2023 (riforma 1.11, per cui a decorrere dalla fine del 2023 le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale dovranno effettuare pagamenti entro i termini di 30 giorni già fissati dalla Direttiva 2011/7/UE, che per gli enti del SSN sono di 60 giorni).

In particolare, gli interventi di modifica alla disciplina riguardano i seguenti aspetti:

- consentire, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, alle amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni dello Stato e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale la possibilità di elaborare sulla base dei propri dati contabili l'indicatore relativo al debito commerciale residuo, previo invio della comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali, relativamente ai due esercizi precedenti e successivamente alla verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- permettere che le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni dello Stato che, anche in gestione provvisoria, non rispettano gli indicatori di riduzione del debito residuo e in ritardo annuale dei pagamenti possano effettuare accantonamenti sul Fondo di garanzia debiti commerciali sui quali non è consentito disporre incassi o pagamenti.

6. Transizione digitale della Consob (art. 27, commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies)

In sede di conversione in legge del Decreto è stata inserita una norma che incrementa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, diversi dai clienti professionali, al fine di garantire alla Consob una maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale – in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al PNRR – volti alla tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario.

Si ricorda che il Fondo, istituito dalla Consob e reso operativo attraverso l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), consente la risoluzione alternativa delle controversie tra gli investitori retail – tra cui rientrano anche le imprese non di grandi dimensioni², come previsto dalla Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cd. MIFID II) – e gli intermediari finanziari nel caso questi ultimi violino gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento o di gestione

² Le imprese di grandi dimensioni sono definite dalla MIFID II come le imprese che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

- totale di bilancio: euro 20milioni;
- fatturato netto: euro 40milioni;
- fondi propri: euro 2milioni.

collettiva del risparmio. Gli investitori retail possono presentare gratuitamente ricorso all'Arbitro per richieste di risarcimento danni non superiori a 500mila euro.

Il Decreto precisa inoltre che, ferma restando la gratuità dello strumento, con le risorse stanziare possono essere finanziati anche progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura, delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, anche attraverso l'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile.

7. Modifiche in tema di ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito da parte della Banca d'Italia (Art. 27, comma 2-ter)

Il DL Recovery prevede l'abrogazione del comma 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), che riconosceva alla Banca d'Italia la possibilità di individuare ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) in relazione alla condotta di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla disciplina nel caso di violazioni gravi e sistematiche di norme vigenti.

La norma abrogata prevedeva inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fossero individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore con riferimento alla condotta di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.